

Allegato "A" al n.....3977.....di Raccolta
STATUTO

"UNIONE NAZIONALE ITALIANA FORMAZIONE E SICUREZZA CONFITALIA LAVORO" in sigla "UNIFORS"

Titolo I: Costituzione e Scopi

ART. 1 - DENOMINAZIONE, AMBITO ED IDENTITÀ

È costituita un'Associazione denominata **"UNIONE NAZIONALE ITALIANA FORMAZIONE E SICUREZZA CONFITALIA LAVORO"** in sigla **"UNIFORS"** LA QUALE aderisce alla "CONFITALIA LAVORO", denominata anche "CONFEDERAZIONE NAZIONALE PER IL LAVORO E L'IMPRESA ITALIANA". Ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché le deliberazioni degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

UNIFORS si impegna ad accettare le deliberazioni del Comitato Esecutivo di "CONFITALIA LAVORO" e le norme in materia di commissariamento, recesso ed esclusione previste dallo Statuto Confederale.

UNIFORS è un'associazione di diritto privato dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità con le disposizioni dello statuto confederale.

UNIFORS prende atto che la denominazione e il relativo logo sono di proprietà di "CONFITALIA LAVORO" e che il loro utilizzo è condizionato alla permanenza del vincolo associativo e regolato da apposito disciplinare confederale.

ART. 2 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nell'ambito della CONFITALIA LAVORO, l'**"UNIONE NAZIONALE ITALIANA FORMAZIONE E SICUREZZA CONFITALIA LAVORO"** in sigla **"UNIFORS"**.

L'Unione ha durata illimitata e ha sede in Roma: la modifica dell'indirizzo della sede non costituisce modifica dell'Atto Costitutivo e del presente statuto e può essere decisa dal Comitato Esecutivo.

L'Unione si costituisce come associazione di rappresentanza di Aziende, Consulenti, Professionisti e Docenti nel campo della formazione, con particolare riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione dei rischi.

ART. 3 - SCOPI E FUNZIONI

UNIFORS, senza scopo di lucro e nel rispetto dei principi di democraticità, promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli associati, garantendo le regole deontologiche, come previsto dalla legge 4/2013, in materia di professioni non organizzate.

A tal fine, l'Unione si prefigge di:

Promuovere la tutela professionale dei soci e la diffusione della cultura della formazione e della prevenzione dei rischi.

Organizzare scambi di esperienze, corsi formativi, seminari, convegni, ricerche e progetti per lo studio e la diffusione delle tematiche di competenza.

Promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, anche attraverso specifiche iniziative.

Rappresentare, a livello nazionale ed internazionale, i Soci per favorirne lo sviluppo tecnico ed economico e tutelarne gli interessi.

Partecipare, congiuntamente a "CONFITALIA LAVORO", alla contrattazione collettiva e stipulare accordi sindacali integrativi.

Collaborare con le istituzioni per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida e buone prassi.

Ai sensi della Legge n. 4/2013, adottare un Codice di Condotta, attivare uno Sportello di Garanzia per l'utente, rilasciare attestazioni di qualità e qualificazione professionale ai propri iscritti e promuovere la costituzione di organismi di certificazione.

Curare il proprio inserimento negli elenchi delle associazioni professionali previsti dalla legge e pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi richiesti a garanzia di trasparenza e correttezza.

Titolo II: Soci

ART. 4 - SOCI

Possono aderire a UNIFORS, presentando apposita domanda, persone fisiche e giuridiche e altri enti, che svolgono attività di consulenza e formazione, o che ne condividano gli scopi statutari.

I soci si suddividono in:

Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Hanno diritto di voto.

Soci Ordinari: professionisti, aziende, studi associati e altri enti che operano nei settori di interesse dell'Unione, in regola con la quota associativa. Hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori: professionisti, aziende, studi associati e altri enti che sostengono l'attività dell'Unione con un contributo annuale. Non hanno diritto di voto.

Soci Onorari: persone fisiche o enti o professionisti con particolari meriti nelle materie di interesse dell'Unione, nominati dal Consiglio Direttivo. Non versano quote e non hanno diritto di voto.

ART. 5 - ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

Per acquisire la qualifica di Socio Ordinario o Sostenitore è necessario presentare domanda di adesione al Comitato esecutivo, che delibera sulla stessa.

L'ammissione è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto Confederale di CONFITALIA LAVORO.

Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da presentare a mezzo raccomandata o PEC con un preavviso di tre mesi.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci in regola con gli obblighi statutari hanno diritto a ricevere le prestazioni fornite dall'Unione e a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.

L'adesione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, lo Statuto e il Codice Etico di CONFITALIA LAVORO, le delibere degli organi sociali e di versare la quota associativa.

ART. 7 - DECADENZA, RECESSO E SANZIONI

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza, radiazione o esclusione.

Il Comitato esecutivo può disporre provvedimenti di richiamo, sospensione o radiazione per i soci che arrechino danno materiale o morale all'Unione o che si rendano inadempienti agli obblighi statutari. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

L'Unione, in quanto struttura del sistema confederale, è soggetta ai provvedimenti di commissariamento ed esclusione deliberati dal Comitato Esecutivo di CONFITALIA LAVORO per gravi irregolarità o violazioni statutarie, secondo le procedure previste dallo Statuto Confederale.

ART. 8 - SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell' Unione;
decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell' Unione;
sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell' Unione;
espulsione nel caso di ripetuta morosità per due esercizi o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto.

Le sanzioni vengono deliberate dal Comitato Esecutivo. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo

Titolo III: Organi Sociali

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vicepresidente
Il Segretario
Il Comitato esecutivo

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. All'Assemblea partecipano di diritto il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo; essi hanno diritto di voto e nel caso partecipino quali rappresentanti di imprese associate il loro voto è unico. L'Assemblea si riunisce in presenza o da remoto in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente. Ogni socio può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede legale o in altro luogo, mediante avviso spedito ai Soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di mancato raggiungimento del numero dei presenti in prima convocazione la seconda convocazione potrà essere effettuata ad un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea può essere convocata anche tramite Fax, posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o certificata con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

ART. 12 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti in presenza o da remoto tanti soci che dispongano un numero di voti che rappresentino la maggioranza del numero totale dei voti spettanti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di seconda convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti .

ART. 13 - LAVORI ASSEMBLEARI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Unione; Da Segretario dell'Assemblea funge persona nominata dal Presidente. Nel caso di elezioni a cariche sociali il Presidente, all'inizio della riunione, designa due intervenuti a svolgere le funzioni di scrutatori.

ART. 14 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. In deroga a quanto precede, in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale, degli organi della federazione le predette deliberazioni sono prese con riferimento ai voti rappresentati dai componenti l'assemblea presenti. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea. Della adunanza è redatto, su apposito registro, il verbale, il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 15- COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nella sua riunione ordinaria, da tenersi di norma entro maggio di ciascun anno, discute ed approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, che dovrà essere inviata entro il mese successivo alla sede nazionale della CONFITALIA LAVORO.

È compito dell'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sei. L'Assemblea prima di procedere alle votazioni dovrà deliberare il numero di membri. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo votando i candidati.

L'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

deliberare le linee e gli orientamenti progettuali di politica sindacale dell' unione in rispetto con la politica della confederazione nazionale;

esaminare i problemi fondamentali interessanti gli associati per stabilire le direttive di massima da seguire nello svolgimento della attività dell' Unione;

adempiere ad ogni altra attribuzione prevista dal presente statuto, da leggi o da regolamenti;

approvare i bilanci e i preventivi di spesa annuali dell' Unione;

eleggere: il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo tranne il vicepresidente;

revocare il mandato al Presidente, e ai membri del Direttivo, con delibera e voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto presenti solo in caso di gravi motivi;

decidere lo scioglimento della Unione e la nomina di uno o più liquidatori.

Il Comitato Esecutivo o il Consiglio Direttivo potranno sottoporre all'Assemblea qualsiasi altro argomento che, anche se compreso nelle loro attribuzioni, per la sua particolare importanza venga ritenuto meritevole dell'esame e della deliberazione dell'Assemblea.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono componenti del Consiglio Direttivo il Presidente e il Vice Presidente dell' Unione e il Segretario generale. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sei membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce in presenza o da remoto ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri e viene convocato con lettera spedita almeno sette giorni prima della data di riunione, oppure a mezzo telefax, posta elettronica ordinaria o certificata, salvo presenza totalitaria dei componenti. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato a mezzo telefono. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Presidente, il quale, in caso di sua assenza o di impedimento, può delegare a sostituirlo il Vice Presidente. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni può partecipare un delegato della CONFITALIA LAVORO e possono altresì partecipare, ove il Presidente lo ritenga opportuno, anche legali rappresentanti di Aziende associate in qualità di esperti. I membri del Consiglio Direttivo che per tre sedute consecutive non

intervengano alle riunioni senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è notificata all'interessato tramite il Presidente. Segretario del Consiglio Direttivo è persona nominata dal Presidente. Delle riunioni è redatto su apposito registro il relativo verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante .

ART. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

decidere sulle delibere di rigetto del Comitato Esecutivo relative alle domande di ammissione dei nuovi associati;
stabilire la misura delle quote associative dovute dai Soci nonché le modalità di esazione;
designare i rappresentanti dell'Unione in seno a qualsiasi Commissione, Organo, Ufficio;
designare il delegato in seno all'Assemblea o al Direttivo Nazionale di CONFITALIA LAVORO, in caso di impedimento del Presidente;
curare il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni e nell'ambito delle direttive del Comitato Esecutivo;
coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
proporre al Comitato Esecutivo norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
adottare le sanzioni;
decidere in merito alla partecipazione dell'Unione a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari;
determinare le norme interne per il funzionamento dell'Unione;
stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
proporre all'Assemblea il bilancio ed il preventivo di spesa predisposti dal Comitato Esecutivo;
esaminare ogni altro argomento proposto dal Presidente.

ART. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni e l'elezione va ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale della CONFITALIA LAVORO. Può essere eletto uno dei Soci che non risultino inadempienti agli obblighi del presente statuto, e/o i membri stessi del Consiglio Direttivo; possono essere elette altresì persone estranee alla Confederazione che per requisiti morali e professionali si riconoscano nei valori dell'Unione. Il Presidente nomina tra i membri del Comitato esecutivo un Vice Presidente che dura in carica cinque anni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Può delegare parte delle sue funzioni al Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa di ogni grado, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti; di compromettere in arbitri. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo; segue l'attività dell'Unione, vigilando sul funzionamento della stessa. Nei casi di incompatibilità o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente delegato, può esperire azioni in via giudiziale, stragiudiziale e stare in giudizio sia in sede civile, che penale ed amministrativa. Il Presidente si mantiene in stretto contatto con il Vice Presidente ai fini della elaborazione collegiale delle direttive da seguire. Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo e partecipa a tutte le riunioni promosse nell'ambito statutario dell'Unione. Nel caso in cui il Vice Presidente venga a mancare durante il quinquennio di carica, viene sostituito, su

proposta del Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART 19 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato esecutivo su proposta del Presidente. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, congiuntamente o disgiuntamente al Presidente, nei limiti delle deleghe conferitegli da quest'ultimo.

Dirige e coordina la struttura tecnico-amministrativa della Confederazione, garantendo il raccordo tra gli organi e le strutture territoriali, ed è responsabile della corretta amministrazione e gestione del personale.

ART. 20- COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente; esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario .

ART. 21- RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno sette giorni prima della data di riunione, oppure a mezzo telefax, posta elettronica ordinaria o certificata, salvo partecipazione totalitaria dei componenti. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può essere convocato a mezzo telefono. Il Comitato si riunisce in presenza o da remoto ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario consultarlo, o ne facciano richiesta almeno due membri. Il Comitato è presieduto dal Presidente. Da Segretario funge uno dei membri prescelto dal presidente. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando intervengano almeno la metà dei componenti, tra cui il Presidente. Ciascun membro dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle riunioni è redatto su apposito registro il relativo verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente può disporre che siano invitati altri associati.

ART. 22- COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo della Unione.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati;

deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, norme regolamentari per la gestione della federazione, nel pieno rispetto delle direttive nazionali;

deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

determinare i compensi e i rimborsi spese del Presidente, Vice Presidente e del segretario generale e di eventuali collaboratori volontari della federazione che prestino la loro opera per la crescita lo sviluppo ed il proselitismo dell' attività dell' Unione;

deliberare su eventuali contributi associativi straordinari;

deliberare sulla formazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

predisporre la relazione annuale per l'Assemblea dei soci;

approvare il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro del personale;

adempiere a tutte le altre attribuzioni che ad essa siano deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea;

svolgere ogni azione per il conseguimento dei fini statuari e per l'attuazione delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea;

coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;

decidere l'assunzione e il licenziamento del personale, stabilire la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale.

Titolo IV: Patrimonio ed Esercizio Finanziario

ART. 23 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le imprese associate, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività dell'Unione. La quota associativa è determinata unitariamente al socio, senza nulla rilevare alcun parametro dimensionale e/o patrimoniale e/o economico. Possono essere stabilite quote associative diversificate per particolari categorie di associati disciplinate da apposita delibera. In particolare le imprese associate s'impegnano a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari in via diretta o per il tramite di istituti convenzionati ai sensi della Legge 04.06.73 nr. 311 e successive modificazioni (INPS, INAIL Altri Enti). In quest'ultimo caso si consente che la riscossione dei contributi associativi avvenga contemporaneamente e con le stesse modalità previste per il versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme di Legge. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno solare, salvo che il socio non faccia regolare disdetta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 settembre dell'anno in corso. Il tacito rinnovo comporta l'obbligo del pagamento delle quote sociali per l'anno successivo. La quota e il contributo associativo di cui al presente articolo non sono rivalutabili né trasmissibili ad eccezione di trasferimento a causa di morte. Il socio può chiedere in qualunque momento di recedere dall'unione in caso di cessazione della sua attività. Il recesso non esonera dal pagamento della quota sociale dell'anno solare in cui viene presentata la richiesta.

ART. 24. COMITATI TECNICI SCIENTIFICI

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Tecnici Scientifici, permanenti o temporanei, con funzioni consultive e propositive per il perseguimento degli scopi sociali.

Tali Comitati costituiscono la struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati e allo sviluppo delle conoscenze nel settore di competenza dell'Associazione. Essi possono essere incaricati di elaborare studi, ricerche, linee guida, pareri tecnici e di supportare l'Associazione nell'organizzazione di attività formative e culturali.

I Comitati sono composti da un numero variabile di membri, scelti tra soci o esperti esterni di comprovata competenza e professionalità. La nomina dei componenti, la definizione dei loro compiti, la durata e le modalità di funzionamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 25 - DELEGAZIONI TERRITORIALI E SEDI DISTACCATE

Per il migliore perseguimento dei fini statutari e per assicurare una presenza capillare sul territorio, l'Associazione promuove la costituzione di sedi territoriali secondarie, denominate Delegazioni Territoriali o Sedi Distaccate, le quali operano quali proprie strutture organizzative. Tali strutture periferiche agiscono sulla base delle politiche organizzativo-gestionali e delle indicazioni fornite dal Comitato esecutivo, attuando un' incisiva opera di proselitismo e di sviluppo delle attività associative a livello locale. Ogni Delegazione o Sede Distaccata rappresenta l'Associazione nell'ambito del proprio mandato territoriale e concorre direttamente al conseguimento dei fini statutari, uniformandosi agli orientamenti e alle direttive fissati dagli organi nazionali. Il funzionamento, la costituzione, le competenze specifiche e l'eventuale autonomia gestionale delle Delegazioni Territoriali e delle Sedi Distaccate sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito da quote associative, contributi, donazioni, lasciti e ogni altro provento compatibile con le finalità dell'associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, i quali dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali .

ART. 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dall'Assemblea.

Titolo V: Disposizioni Finali

ART. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente.

ART. 29- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di CONFITALIA LAVORO, nonché alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.